

## Coordinamento provinciale Sassari Vigili del Fuoco

**Oggetto:** Ordine del Giorno n. 51 del 18.04.2016. Punto 4 – Nuova procedura per infortuni sul lavoro. Ambito di intervento del Funzionario reperibile.

In risposta alla nota n° 7050 in data 13.06.2016, si rendono necessarie alcune precisazioni.

Ad un occhio attento non può essere sfuggito che in nessun modo queste OO.SS. hanno ricercato l'esclusione del funzionario di guardia dalle attività di specifica pertinenza nell'ambito del dispositivo di soccorso; l'oggetto della controversia riguarda esclusivamente le prestazioni pretese dalla figura del funzionario reperibile, a cui la normativa vigente richiede il concorso nell'intervento di soccorso tecnico urgente, quando ne ricorrano gli estremi. Qualunque altra interpretazione data alla nota delle scriventi OO.SS. è del tutto arbitraria e destituita di fondamento.

Se poi le parole hanno un significato, l'interpretazione diventa addirittura pittoresca allorché la S.V. giustifica la "specifica disposizione" inquadrandola nell'ambito di "un'esigenza di tutela del lavoratore e dell'Amministrazione". L'infortunio di un lavoratore non costituisce servizio di soccorso tecnico urgente, a meno che non avvenga nel corso di un intervento, nel qual caso la presenza del Funzionario andrebbe richiesta ai fini del soccorso, qualora *di entità tale da richiedere un'azione di coordinamento e/o di supervisione tecnica di livello superiore a quello ordinariamente affrontabile dalle squadre chiamate ad operare in prima istanza*, e non dell'infortunio già incorso.

Il funzionario reperibile, e solo ad esso ci si riferisce, è una figura cardine nel dispositivo di soccorso, come da Lei stesso ammesso; per quest'unica ragione espleta, una volta in sede su richiesta del Capo Turno, effettiva attività lavorativa, e non certo per svolgere funzioni di segreteria verbalizzante e di compilazione di modulistica variamente assortita delegabili ad altre figure professionali, queste sì, in servizio attivo.

La presunta facoltà di delega di alcune mansioni del medesimo funzionario reperibile al Capo Turno provinciale non può essere, inoltre, elevata al rango di paterna concessione, in quanto semplicemente illegittima nei presupposti.

Analoghe considerazioni possono essere estese ai casi di carenza di organico nelle sedi o di problematiche al servizio mensa, che la S.V. ha, immaginiamo involontariamente, omesso di considerare tra i motivi del contendere.

**In nessun punto della richiesta di queste OO.SS. Lei può rilevare un contrasto con la proposta istituzione del funzionario di guardia in orario di servizio 12/24 – 12/48. Ciò per il semplice motivo che mai, almeno da chi le scrive, si è inteso confondere le due figure.**

**Per quanto sopra, si rinnova alla S.V. la richiesta di immediata rettifica delle disposizioni interne che richiamano il coinvolgimento improprio del Funzionario reperibile in attività che esulano dall'ambito degli interventi di soccorso tecnico urgente.**

*Il Coordinatore Provinciale*  
**F.to. ROBERTO MANINCHEDDA**